

<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario alla Cessionaria; - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria Euro: 0,00; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente una penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione.</p> <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna.</p> <p>In caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, la Cessionaria potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>
<p>4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI</p>	
<p>Diritto di recesso</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>Sì</p>
<p>Rimborso anticipato</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i></p> <p><i>Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, escluse le imposte.</p> <p>Misura dell'indennizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. <p>In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto.</p> <p>L'indennizzo non è dovuto in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>Sì</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula.</i></p> <p><i>Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>Sì</p>

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Iscrizione albo intermediari finanziari ex art. 106 al n. 161
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Centro Finanziamenti, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Centro Finanziamenti S.p.A., Via Desenzano 2, 20146 Milano;</p> <p>b) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@centrofin.it, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;</p> <p>c) mediante fax al numero 02.56.56.15.95, da confermare, entro le 48 ore successive, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se Centro Finanziamenti ha già erogato il finanziamento, il Cliente dovrà restituire a Centro Finanziamenti, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) l'importo richiesto, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri contratti di finanziamento;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione,</p> <p>il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Centro Finanziamenti e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare a Centro Finanziamenti un suo comportamento od omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Desenzano 2, 20146 Milano; - fax: 02.56.56.15.95; - e-mail: reclami@centrofin.it ; - pec: reclami.centrofin@legalmail.it . <p>Centro Finanziamenti dovrà rispondere entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta di Centro Finanziamenti entro 60 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia e visionare la Guida scaricabile dal sito www.creditonline.it/arbitro-bancario-finanziario.aspx. In caso di controversie, in ogni caso, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il ricorso al menzionato Arbitro Bancario Finanziario vale come esperimento del procedimento di mediazione; è possibile comunque per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario).</p>

ALLEGATO al documento "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori"

Il DPR 180/1950 e successive disposizioni legislative e regolamentari prevede che la cessione sia obbligatoriamente assistita da polizze assicurative sulla vita e contro i rischi di impiego che garantiscano il recupero del credito residuo in caso di risoluzione definitiva del rapporto di lavoro, qualunque sia la causa di tale risoluzione - compreso il pensionamento anticipato ed il decesso del cedente - e di cessazione temporanea totale o parziale del diritto allo stipendio.

Per assolvere a tale obbligo, la Cessionaria stipula apposite polizze con compagnie assicurative di proprio gradimento, pagandone il premio e risultando beneficiaria delle coperture. Tale premio (pagato dalla Cessionaria), tra l'altro, è uno dei fattori che contribuisce a determinare il TAN del contratto.

Per le somme corrisposte alla Cessionaria a seguito della perdita di impiego del Cliente, la Compagnia Assicurativa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Cessionaria nei confronti del Cliente (che non può quindi considerarsi liberato dal debito), del datore di lavoro, del fondo pensione e dell'istituto di previdenza obbligatoria.

In caso di decesso del Cliente, la Compagnia Assicurativa estingue il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, la Cessionaria potrà richiedere agli eredi del Cliente il pagamento delle rate rimaste insolte.

E' data facoltà al Cliente di presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta. In tal caso il Cliente deve farne richiesta alla Cessionaria in sede di istruttoria; l'accettazione di tale polizza è vagliata dalla Cessionaria, che ne deve risultare comunque contraente e beneficiaria, nel rispetto dei requisiti minimi definiti dall'IVASS e dalla specifica normativa in materia di cessione del quinto.

Il Cliente può prendere visione del dettaglio delle condizioni e delle coperture delle polizze assicurative obbligatorie nell'ambito dell'istruttoria del prestito.